



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 6/2019 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro il tesserato:

Sig. LUIGI ARDO' nato a [redacted] il [redacted] tessera FIBIS n. FB74A161

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 e art. 8, del vigente Regolamento di Giustizia della FIBIS, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dall'incolpato con un video sul *social network* FACEBOOK, in particolare all'espressione *"la metodologia che usa la Federazione oggi è essenzialmente una 'metodologia dittatoriale'... la Federazione che organizza eventi e si pone come una slot machine, mangia soldi nel senso che sperpera denaro dei CSB e dei giocatori che alimentano la Federazione. La Federazione farà sempre di noi e dei CSB quello che vuole..."*.

All'udienza del 9 dicembre 2019 nessuno è comparso nell'interesse dell'incolpato.



Il P. F. con le proprie conclusioni scritte chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 6 e una ammenda di € 600,00.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Allo stesso viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione, dei suoi organi e dei suoi tesserati attraverso un video pubblicato su Facebook, nel quale venivano espressi giudizi diffamatori oltre ogni ragionevole diritto di critica.

Nessuna argomentazioni difensiva è stata portata all'attenzione di questo Tribunale dall'incolpato.

Giova ricordare che, come da orientamento costante di questo Tribunale, la diffusione dei *post*, pur limitata ad un gruppo, non può essere equiparato ad opinione espressa privatamente ed è certamente idoneo ad integrare la lesione del diritto di immagine (intesa in questa sede nel suo tenore "sportivo-federale").

Attribuire alla Federazione metodi dittatoriali ed indicarla come una "*slot machine* mangia soldi" supera certamente la tollerabilità del diritto di critico inter-federale.

Tuttavia, ad avviso di questo Tribunale, nel caso di specie, sembra equa la sanzione di mesi 5 di sospensione da ogni attività Federale e di € 300,00 di multa

PQM

Il Tribunale Federale, ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica all'incolpato LUIGI ARDO', in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 5 ed € 300,00 di multa.



In caso di mancato versamento dell'ammenda, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla Segreteria Federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 9 dicembre 2019

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Elisa Fabbri



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. 6/2019 R.G. Procura Federale Fibis

Nei confronti del tesserato:

Sig. Luigi Ardò nato a **il**

Il Procuratore Federale,

letto l'esposto della Fibis, agli atti;

compiuta l'attività di indagine che ha consentito di accertare quanto segue:

- l'esponente, durante un riunione pubblica - c. video rinveniente all'indirizzo <https://www.facebook.com/CSB3.2/videos/455253955285290/> del 25.05.2019 - commentava l'agire della Federazione usando le seguenti parole: *"La metodologia che usa Federazione che oggi è essenzialmente una 'metodologia dittatoriale' dove i giocatori hanno paura della maledetta squalifica, dove i CSB sono costretti a tesserare i giocatori, a far fare ai giocatori quello che vogliono altrimenti vengono squalificati e non possono sopravvivere. Oggi i costi sono molto più alti rispetto a quelli di 10 anni fa. Allora cosa concede la Federazione ai giocatori e ai CSB? Assolutamente niente. Che senso ha avere la Federazione che organizza eventi e che si pone come una slot machine, mangia soldi nel senso che sperpera denaro dei CSB e dei giocatori che alimentano la Federazione. La Federazione farà sempre di noi e dei CSB quello che vuole* (frasi dal minuto 35 in avanti).
- i commenti dell'incolpato costituiscono ingiuria e offesa per la dirigenza federale attuale;
 - la prova dei fatti denunciati si ricava dal complessivo ascolto delle frasi dedotte;
 - considerate le espressioni utilizzate sopra documentate, frasi oggettivamente offensive nei confronti della dignità, del decoro e del prestigio della Fibis, dei suoi organi federali;



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

- rilevato in capo al tesserato, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, la cui prova risulta integrata non solo dalla qualità delle espressioni utilizzate ma anche dalla pubblicazione delle medesime su *social network*;
- ritenuta pertanto integrata, da parte del tesserato sopra generalizzato, la violazione di cui all'art. 1 e 8, Reg. Giustizia Fibus vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi);
- considerato quanto sopra, la condotta descritta ascrivibile al tesserato sopra generalizzato costituisce violazione disciplinare in relazione alle norme citate.
- Per tutto quanto esposto, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, dopo aver proceduto a notificare l'avviso di conclusione delle indagini all'incolpato, lo deferisce avanti il competente Tribunale Federale della Fibus e chiede fissarsi udienza disciplinare.

Manda la segreteria perché notifichi il presente avviso a mezzo raccomandata A/R o PEC al tesserato incolpato.

Bologna, 29.10.2019

Il Procuratore Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané